

Organizzazione di Volontariato Whiskey Mike ONLUS
Via Vita, 26 interno 1
91025 – Marsala (TP)
C.F. 91002950813

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di Ottobre alle ore 15.00 presso la sede sociale dell' "Organizzazione di Volontariato Whiskey Mike ONLUS" si è riunita in PRIMA convocazione, l'assemblea generale straordinaria dell' Organizzazione di Volontariato Whiskey Mike ONLUS .

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Sig. Di Dia che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso secondo le modalità previste dallo Statuto;
- che sono presenti in proprio o per delega tutti i soci rappresentanti dell'Associazione come da registro delle presente.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il Sig.ra Parrinello , il quale accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta nuovo Statuto dell'Associazione, discussioni e deliberazioni attinenti;
- Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, fa presente che occorre procedere all'adeguamento dello Statuto rispetto alle norme introdotte dal nuovo codice del Terzo Settore.

A tale scopo il Presidente sottopone ai presenti copia del nuovo Statuto e ne legge il relativo contenuto.

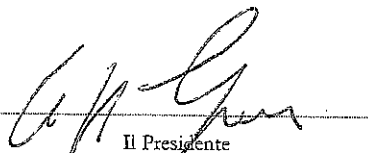
Completata la lettura, il Presidente invita i presenti a formulare proposte o miglioramenti in merito al testo proposto. Non essendoci state osservazioni o proposte di modifiche, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Dopo un breve dibattito, l'assemblea con il voto manifestato in via palese per alzata di mano all'unanimità:

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto con il testo proposto dal Presidente;

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola sull'ultimo degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale e consegna una copia del testo del nuovo Statuto al Segretario il quale lo allega al presente verbale sotto la lettera "A".


Il Presidente


Il Segretario

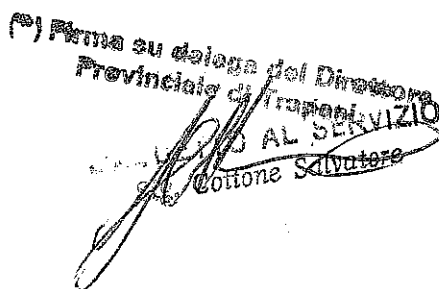
**Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Castelvetro**

Atto Registrato il 18-11-2020.

Al N° 815 Serie 3-

Versato Euro. EJENTE -




Firma su delega del Direttore
Provinciale di Trapani
AL SERVIZIO
Cottone Salvatore

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "WHISKEY MIKE" ENTE
DEL TERZO SETTORE

TITOLO I: Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

- 1.1 E' costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

Organizzazione di Volontariato "WHISKEY MIKE" Ente del Terzo Settore

- 1.2 In forma abbreviata ODV "WHISKEY MIKE" ETS
- 1.3 Gli acronimi: "Ente del Terzo Settore" (ETS) e "Organizzazione di Volontariato" (ODV) potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
- 1.4 L'Organizzazione Volontari Whiskey Mike (di seguito, per brevità, "l'Organizzazione") è un centro di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. Essa è aconfessionale, apartitica, a carattere democratico, e persegue, senza scopo di lucro alcuno, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.
- 1.5 L'Organizzazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Art. 2 - Sede

- 2.1 L'Organizzazione ha sede nel Comune di Marsala.
- 2.2 Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede legale nell'ambito dello stesso comune e potranno essere istituiti uffici, sedi secondarie e sezioni staccate in altre città, in Italia e all'estero.
- 2.3 La variazione della sede Legale in altro comune dovrà essere assunta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata

- 3.1 La durata della Organizzazione Volontari "Whiskey Mike" è illimitata.

TITOLO II: Principi - Finalità - Attività

Art. 4 - Principi

- 4.1 L'Associazione è retta dai seguenti principi:
- **Assenza dello scopo di lucro**: è espressamente esclusa, sia durante la vita dell'Organizzazione che all'atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;
 - **Libertà di Associazione**: l'Organizzazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che, accettandone le finalità, chiedono di farne parte, allo scopo di partecipare alle attività associative, sia culturali che ricreative;
 - **Democraticità della struttura**: ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e ad uno solo, indipendentemente dalle quote sottoscritte o dai contributi versati in favore dell'Organizzazione;
 - **Sovranità dell'assemblea dei soci**: le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, prese con le maggioranze ed in conformità con le regole previste dal presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, nonché il Consiglio Direttivo e e gli altri Organi dell'Organizzazione, che dovranno ad esse uniformarsi;
 - **Durata del vincolo associativo**: l'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso in favore del socio in qualsiasi momento. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano;

- **Intrasferibilità della quota associativa:** la quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa";
- **Uguaglianza dei diritti degli associati:** tutti gli associati hanno pari diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Organizzazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci maggiorenni hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo;
- **Uniformità del rapporto associativo:** la eventuale suddivisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti;
- **Obbligatorietà del Bilancio:** il Bilancio (o Rendiconto) dev'essere predisposto annualmente e deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'Organizzazione, in modo da costituire per i soci e gli stakeholder uno strumento di trasparenza e controllo;
- **Elettività e temporaneità delle cariche associative:** le cariche elettive sono temporanee; spetta all'assemblea dei soci la nomina degli organi;
- **Volontariato dei soci:** l'Organizzazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Ai componenti degli organi associativi, così come agli associati che prestano la propria opera, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività in favore dell'Organizzazione.

Art. 5 - Finalità

- 5.1 L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi Soci;
- e) Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- f) Favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'Handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazione innovatrici anche attraverso le Ricetrasmissioni C.B.
- g) Collaborare con Enti Pubblici e Privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 6 - Attività

- 6.1 Nei suoi ideali, l'Organizzazione potrà svolgere, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui comma 1 lettere a) e c) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017

- a) effettuare trasporti mediante autoambulanza di ammalati e feriti;
 - b) effettuare trasporto di emodializzati mediante autovetture, ambulanza e mezzi speciali;
 - c) effettuare servizi di trasporto ai portatori di handicap mediante l'utilizzo dei mezzi a disposizione dell'Organizzazione;
 - d) collaborare con gli organi preposti tramite ambulanza e personale addetto qualificato, a manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
 - e) accompagnare e dare compagnia a persone anziane con problemi di solitudine;
 - f) effettuare assistenza di pronto soccorso, infermieristica, medica e chirurgica ad ammalati, infortunati, persone diversamente abili ed anziani, sia in strutture mediche ed ospedaliere sia presso il domicilio;
 - g) effettuare interventi e servizi sociali anche tramite consegna di beni primari a soggetti deboli o svantaggiati;
 - h) effettuare mobilità con mezzi di trasporto adeguati, nonché prestazioni assistenziali, per persone diversamente abili, anziani e pazienti che necessitino di trattamenti medico-sanitari;
 - i) effettuare collaborazione attiva ai presidi medici territoriali di continuità assistenziale;
 - j) organizzare forme di intervento e di radiocomunicazioni in ausilio di organizzatori di gare sportive, culturali ed ambientali;
 - k) tenere i contatti radio in casi di calamità con la protezione civile, le prefetture, i comuni e i centri dislocati;
 - l) effettuare servizio di vigilanza e salvataggio in terra e/o in mare e similari;
 - m) progettare, organizzare, promuovere, ed erogare corsi ed attività formativa.
- 6.2 Sulla base delle disponibilità organizzative dell'Organizzazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;

- c) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente

Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche.

- 6.3 Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 117/2017, l'Organizzazione Volontari "Whiskey Mike potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente.
- 6.4 L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art 6 D.lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo.
- 6.5 Per realizzare le finalità statutarie l'Organizzazione potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità del presente statuto;
- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche finanziarie, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività di carattere economico e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, sia in forma volontaria sia in forma mutualistica, sia in forma diretta alla produzione e scambio di beni e servizi, comprendendo altresì la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto e con le vigenti leggi in materia.

- 6.6 L'Organizzazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà aderire a Enti, Federazioni, Associazioni ed altre organizzazioni a carattere nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Organizzazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci opportunità e facilitazioni.
- 6.7 L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art 7 del D.lgs n 117/2017 anche attività di raccolta fondi (c.d. *Crowdfunding*), attraverso la richiesta a terzi di contributi, lasciti, e donazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

TITOLO III: Soci

Art. 7 - Soci

- 7.1 Possono far parte dell'Organizzazione le persone fisiche e gli enti di cui all'art. 32 D.Lgs 117/2017, italiani o stranieri, che, avendo preso visione dello Statuto, ne accettano integralmente i contenuti e si impegnano a partecipare alle attività dell'organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 7.2 Gli associati, siano essi persone fisiche che giuridiche, vengono definiti "SOCl".

7.3 L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione da parte degli interessati di apposita domanda scritta, con esplicito impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle decisioni deliberate dagli organi competenti. La richiesta di ammissione di persone giuridiche, di enti ed associazioni deve essere firmata dal rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Organizzazione stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato, ove previsto, la quota annuale.

7.4 I Soci dell'Organizzazione di Volontariato "WHISKEY MIKE" si suddividono in tre categorie:

- **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno promosso e partecipato alla costituzione dell'Organizzazione
- **Soci Ordinari:** sono coloro che hanno acquisito la qualifica di socio successivamente alla costituzione dell'Organizzazione
- **Soci Onorari:** sono coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Organizzazione. La qualifica di socio onorario è deliberata dall'Assemblea dei soci.

7.5 Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, godono degli stessi diritti e soggiacciono agli stessi doveri. Essi godono dell'elettorato attivo e passivo, purché maggiorenni.

7.6 Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Per i soci minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di conoscere e di accettare il presente Statuto. Il genitore (o colui che esercita la patria potestà) che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Organizzazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenni.

7.7 Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo. In caso di rigetto, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, in occasione della loro successiva convocazione, se non appositamente convocati.

7.8 Il socio ha diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme e le iniziative di vita sociale.

7.9 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

7.10 Ogni associato, mediante delega scritta, potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio.

7.11 I soci sono tenuti al pagamento della quota di Organizzazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

8.1 Per le persone fisiche, la qualifica di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. Per le persone giuridiche, per estinzione, esclusione o recesso.

8.2 Ogni socio potrà recedere in ogni momento dall'Organizzazione, comunicando la sua volontà al Consiglio Direttivo in forma scritta.

8.3 La delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

- morosità;
- svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'Organizzazione;
- affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti;
- inosservanza dello statuto o per aver deliberatamente ostacolato lo sviluppo ed il buon andamento dell'Organizzazione;
- per instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o contenuto patrimoniale tra esso e l'Organizzazione;
- inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale;
- in ogni caso, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del

rapporto associativo.

- 8.4 I diritti derivanti dallo status di Socio non sono trasferibili e il Socio che abbia cessato di appartenere all'Organizzazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto ad essa versato, né ha alcun diritto sul patrimonio.

TITOLO IV : Organi Sociali

Art. 9 - Organi Sociali

9.1 Sono organi dell'Organizzazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo.

9.2 Le cariche sociali sono sempre gratuite; nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi associativi salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentate sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento del loro mandato.

9.3 Tutti gli organi dell'Organizzazione, tranne l'Assemblea, sono elettivi ed i loro componenti possono sempre essere rieletti.

Art. 10 - Assemblea dei soci

10.1 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel Libro all'atto della convocazione.

10.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio (o Rendiconto Economico-Finanziario) e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

10.3 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

10.4 Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere nell'apposito libro delle adunanze assembleari.

10.5 Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

10.6 È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

10.7 Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. L'Assemblea potrà altresì nominare due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni a mezzo scheda.

10.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da persona nominata dall'assemblea stessa.

10.9 L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria;

10.10 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti.

10.11 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera con la maggioranza dei presenti in ordine alla modificazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, con la maggioranza dei 3/4 dei Soci in ordine allo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio.

10.12 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Organizzazione;
- Approva le linee generali del programma di attività;
- Nomina e revoca il Consiglio Direttivo, il suo Presidente e Vice-Presidente;
- Nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Revisione;
- Approva il bilancio consuntivo di esercizio (Rendiconto Economico-Finanziario) e decide della destinazione dell'avanzo di gestione o della copertura del disavanzo di gestione;

- Approva, quando previsto, il bilancio preventivo;
- Approva, quando previsto, il bilancio sociale;
- Decide sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione dei Soci, e in ultima istanza sull'ammissione dei Soci in ipotesi di rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo;
- Decide l'approvazione di un eventuale regolamento interno e di un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera in merito a tutti gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'Organizzazione che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, nonché su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione e su quelle proposte dai soci e su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

SEDE STRAORDINARIA:

- Delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Organizzazione;
- Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

- 11.1 L'Organizzazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei Soci e composto da un numero dispari di componenti, compresi tra un minimo di tre (3) ed un massimo di nove (9); durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
- 11.2 Il Presidente e il Vice-Presidente sono designati dall'Assemblea dei Soci;
- 11.3 I consiglieri nominano altresì tra i membri del Consiglio il Segretario ed il Tesoriere.
- 11.4 Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto, anche a mezzo mail, da recapitarsi almeno quattro (4) giorni prima della data fissata per la riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
- 11.5 Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei membri; le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.
- 11.6 Di ogni seduta del Consiglio verrà redatto apposito Verbale a cura del Segretario e utilizzando, all'uopo, apposito libro. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- 11.7 In caso di dimissione, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al numero statutario.
- 11.8 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio è considerato decaduto e dovrà essere rinnovato immediatamente e senza indugio dall'Assemblea ordinaria. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.
- 11.9 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea dei soci ad esclusione di quelle attribuzioni che per sua deliberazione o per statuto sono riservate all'Assemblea dei soci.

Pertanto, ove non diversamente stabilito, compete al Consiglio Direttivo :

- Elaborare le proposte e provvedere alla stesura degli atti da presentare all'assemblea;
- Dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Organizzazione;
- Predisporre il progetto di Bilancio (Rendiconto) consuntivo dell'Organizzazione, ed eventualmente, anche quello preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea e curandone gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Deliberare l'ammontare della quota sociale;
- Accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci e prendere atto delle loro eventuali dimissioni;

- Adottare provvedimenti disciplinari;
 - Deliberare, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - Rappresentare le istanze dei soci;
 - Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Organizzazione ad Enti ed Istituzioni Pubblici e Privati.
- 11.10 Il consiglio ha altresì facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di condurre operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, di utilizzare aperture di credito e finanziamenti di qualsiasi tipo. Può stipulare contratti, convenzioni, accordi, il tutto nel perseguimento degli obiettivi associativi.
- 11.11 Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Presidente e Vice-Presidente

- 12.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede l'Assemblea dei Soci e rappresenta legalmente l'Organizzazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Organizzazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
- 12.2 Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice-Presidente o ad un altro componente del consiglio stesso previa approvazione del consiglio direttivo.
- 12.3 Il Presidente e il Consiglio curano la compilazione analitica - entro i termini di legge - del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto economico, corredati di apposita relazione. Presentano il bilancio annuale all'assemblea per l'approvazione. Il Presidente è tenuto alla trascrizione dell'attività amministrativa negli appositi libri sociali ed a eventuali altre relazioni scritte periodiche e dettagliate.
- 12.4 Il Presidente relaziona all'assemblea ordinaria sulle linee generali dell'attività amministrativa.
- 12.5 L'incarico del Presidente è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'Organizzazione.

Art. 13 - Organo di Controllo

- 13.1 Il revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati dall'assemblea degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dev'essere nominato quando l'associazione dovesse superare i per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e precisamente:
- Attivo dello stato patrimoniale: Euro 110.000;
 - Ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 220.000;
 - Numero medio di dipendenti in occupati durante l'esercizio: 5 (cinque).
- 13.2 La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.
- 13.3 Il revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo. In caso di nomina di un collegio dei revisori, questo si compone di tre membri, con idonea professione, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di Statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni

del D.Lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

13.4 L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

13.5 L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

TITOLO V : Patrimonio-Esercizio finanziario

Art. 14 - Patrimonio

14.1 Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- Da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione Volontari "Whiskey Mike";
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

14.2 Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- versamenti volontari dei soci,
- quote sociali,
- contributi dello Stato di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e attività produttive marginali.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

14.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.5 Gli associati e i loro familiari potranno effettuare prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo. Le somme mutate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statuari.

Art. 15 - Esercizio Finanziario

15.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio (Rendiconto economico e finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Organizzazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

15.2 L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle attività istituzionali di cui agli artt. 5 e 6 del presente Statuto.

15.3 In ogni caso, durante la vita dell'Organizzazione è fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, anche in forma indiretta, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposti dalla legge.

Art. 16 - Libri Sociali

16.1 L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- h) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

16.2 I libri sociali sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

16.3 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare e richiedere estratti dei libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO VI : Variazioni statutarie - Cause di Scioglimento

Art. 17 - Variazioni Statutarie

17.1 Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dall'assemblea a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi sono demandate alla competenza esclusiva dell'assemblea generale che delibera a maggioranza.

17.2 Le variazioni statutarie concernenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione dovranno essere deliberate dalla maggioranza dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto.

Art. 18 - Cause di Scioglimento

18.1 La delibera assembleare di scioglimento a cura dell'assemblea straordinaria. In caso di estinzione o scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, per fini di utilità sociale, ad altri Enti del terzo settore aventi la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

18.2 Negli altri casi, l'Organizzazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.: a) per il venir meno della totalità degli associati; b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

TITOLO VII : Disposizioni finali

Art. 19 - Clausola finale

19.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs 3 luglio 2017, n.117 ed alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

I Soci Fondatori:

